

N. 00366/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a, nel giudizio introdotto con il ricorso 251/2015, proposto da **, rappresentato e difeso dall'avv. G. Frizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Petrarca 8;

contro

l'Amministrazione dell'interno, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria *ex lege*;

per l'annullamento

del decreto 8 aprile 2015, prot. n. cat. A12/2015/30/Imm. del questore della provincia di Trento, di diniego sulla domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. ** è suddito marocchino, nato nel 1978, la cui presenza in Italia è stata regolarizzata nel 2009: allo straniero fu allora rilasciato un primo permesso di soggiorno, scaduto il 4 ottobre 2013, quando l'interessato ne ha ottenuto un altro, per attesa occupazione, di durata annuale, scaduto perciò il 4 ottobre 2014.

1.2. Ne ha chiesto allora il rinnovo, sempre allo stesso titolo, ma la questura di Trento, tenuto conto che lo ** aveva superato il periodo massimo consentito per tale tipologia di permesso, e, in generale, non risultava avere un reddito e un lavoro regolare dal 30 giugno 2009, ha avviato la procedura per il rigetto della domanda di rinnovo, consegnandogli il relativo preavviso a mani il 30 gennaio 2015.

1.3. Lo straniero ha allora prodotto un certificato dell'Università di Trento, da cui risulta che egli:

- è iscritto alla locale Facoltà di Fisica dall'anno accademico 2013/14, ed ha superato il numero minimo prescritto di esami;
- ha percepito, durante l'anno accademico 2014/15, una borsa di studio per € 4.850,00 (e una somma pari alla metà di questa, nell'anno accademico precedente).

1.4.1 Con il provvedimento impugnato il questore ha respinto la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno.

1.4.2. Dopo aver rilevato che non era più consentito il rilascio allo ** di un ulteriore permesso per attesa occupazione, essendo ormai decorso il termine massimo previsto (e su questa circostanza non v'è contrasto in causa), il decreto, preso atto della borsa di studio assegnata all'interessato, afferma che il relativo importo è un "sostegno da utilizzare per un percorso di studio e non quale fonte di sostentamento derivante da attività di lavoro e comunque insufficiente al proprio sostentamento", per cui sarebbe richiesta almeno una somma "pari all'importo minimo annuo della pensione sociale di € 5818,93"; né lo ** aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso (e anche questo non è dubbio in causa), per cui "non sarebbe nelle condizioni di potere ottenere nemmeno un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis del D.P.R. 394/99".

2.1. Il provvedimento che ha negato il rinnovo è stato impugnato con il ricorso in esame, anzitutto per omessa istruttoria e difetto di motivazione, in quanto non avrebbe fatto cenno alla circostanza che il ricorrente "è studente e che pertanto lo stesso avrebbe diritto - in quanto in corso - al rilascio di un

permesso per motivi di studio e che per tale permesso di soggiorno non vi sono richieste di reddito minimo".

2.2. Ancora, il ricorso rappresenta che, ex art 46, IV comma, del d.P.R. 394/99, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è concesso allo straniero che abbia superato nel primo anno di corso almeno una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche: e, alla data di adozione del provvedimento (8 aprile 2015) il ricorrente aveva sostenuto ben 4 esami per l'anno 2013/2014 e due per l'anno 2014/2015.

2.3. Infine - illogicità della motivazione - l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la domanda come richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio e rilasciare allo straniero questo titolo di soggiorno, per cui egli possedeva i requisiti richiesti.

3.1. Ebbene, evidente è il *thema decidendum* della controversia, e cioè se lo Zouhair abbia titolo al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio nella peculiare situazione in cui egli si trova.

3.2. Ora, la circostanza che lo straniero abbia comunque di fatto conseguito l'iscrizione all'Università, seguendone poi anche diligentemente i corsi, e beneficiando di una borsa di studio, non basta a fargli ottenere tale permesso di soggiorno.

Il rilascio dello stesso, infatti, è regolato, quanto all'accesso ai corsi delle Università, dagli artt. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio) e 46 (accesso degli stranieri alle università) del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e dall'art. 39 della l. 286/1998, il quale tra l'altro affida (III comma) al

predetto regolamento di stabilire: "a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero"; e certamente il ricorrente non ha seguito tale procedura, né è possibile qualificare la borsa di studio, per il suo modesto importo e in difetto di disposizioni specifiche, come "garanzia di copertura economica".

3.3. D'altra parte, i casi consentiti di conversione - o di diverso utilizzo - del permesso di soggiorno sono quelli di cui all'art. 14 del d.P.R. 394/1999 - la cui elencazione deve ritenersi tassativa, sia per l'articolazione delle fattispecie considerate, sia per coerenza con il sistema delle quote, nonché, infine, per l'evidente necessità di contribuire a dare rigorosa certezza giuridica alle posizioni degli interessati, in una materia, quella dello stabilimento degli stranieri in Italia, di crescente rilevanza per la sicurezza interna e internazionale: ferma restando, naturalmente, la possibilità d'impugnare l'atto regolamentare, ove l'esclusione di una fattispecie presentasse profili d'illegittimità per contrasto con norme di grado superiore.

3.4. Ebbene, tra le ipotesi di conversione - o di diverso utilizzo - dei permessi di soggiorno non è inclusa quella da

attesa occupazione a motivi di studio mentre lo è, a precise condizioni (art. 14 cit., VI comma, e art. 6, I comma, l. 286/1998), quella da motivi di studio a lavoro, evidentemente non reversibile.

3.5. D'altronde, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari - ma non è il caso del ricorrente - può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (art. 6, I comma, e 14 cit.) e, dunque, anche per svolgere studi universitari, che non sono evidentemente preclusi allo straniero che disponga delle minime risorse necessarie.

3.6. In altri termini, allo straniero che non possa disporre di un permesso per motivi di studio, si applicheranno le norme comuni sulla presenza in Italia di cittadini extracomunitari e, tra queste l'art. 4, III comma e 5, V comma, del d. lgs. 286/1998: sicché tale straniero dovrà disporre di sufficienti mezzi di sostentamento, pari almeno all'importo minimo costituito dalla pensione sociale.

4.1. Orbene, il ricorrente non dispone di tali mezzi, considerato che dal 15 settembre 2013 (inizio dell'anno accademico 2013/2014) al 1 giugno 2015 (fine anno accademico 2014/15) - dunque, in circa 20 mesi - ha complessivamente percepito per borse di studio circa € 7.300, ovvero poco meno di € 370 al mese, laddove, la pensione sociale è pari a € 485, cioè al 30% in più.

4.2. Così, una volta accertato che lo ** era privo di sufficienti mezzi di sostentamento, l'Amministrazione doveva negargli il rinnovo del permesso in attesa occupazione, essendo già

interamente consumato l'intervallo richiesto, e non poteva riconoscergli un permesso a titolo diverso, non disponendo l'interessato dei necessari mezzi di sostentamento.

5.1. *In conclusione, il ricorso va respinto.*

Peraltro, la questione trattata presenta profili di assoluta novità, almeno per quanto noto, e ciò consente la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, **lo rigetta.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 17 settembre 2015 con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)